

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE

TRA

Associazione di Alta Cultura Musicale "W.A. Mozart" – APS di Tricase (si seguito committente), c.f. 90029560753 p.i. 05104180756 che agisce per mezzo del suo legale rappresentante ELENA D'AMICO nata a Tricase (Le) il 20.09.1983 c.f. DMCLNE83P60L419D

E

COGNOME:	CALABRESE
NOME:	GIOVANNI (di seguito collaboratore)
Categoria:	DIRETTORE ARTISTICO
Nato a:	SAN PAOLO BEL SITO (NA)
il:	29.04.1977
Residente a:	TRICASE (LE)
Codice fiscale:	CLBGNN77D29I073C

1. Il committente, ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile conferisce incarico al collaboratore il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto: DIREZIONE ARTISTICA nell' ambito della STAGIONE CONCERTISTICA da realizzarsi nel triennio 2025/2027. Detto incarico si concretizza nella gestione delle relazioni con enti pubblici e privati, definizione e organizzazione concerti, relazione con artisti, personale tecnico ed amministrativo nell' ambito della STAGIONE CONCERTISTICA da realizzarsi nel triennio 2025/2027 del committente
2. Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno lui avanzate dagli organi direttivi dell'associazione, nei limiti e con le modalità del presente contratto.
3. La prestazione avrà inizio con il giorno 01.01.2025 e terminerà il 31.12.27
4. Il professionista dichiara di svolgere la propria attività a TITOLO GRATUITO rinunciando anche al rimborso spese eventualmente sostenute.
5. Resta inteso che la cessazione per qualsiasi ragione o causa delle attività inerenti il suddetto progetto costituirà clausola risolutiva del presente contratto.
6. Il Committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.
7. Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra Committente e collaboratore d'opera, nonché alla valutazione di possibili diversità interpretative del presente accordo. A questo fine i contraenti possono chiedere l'assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni.
8. Per eventuali controversie è competente il foro di Lecce.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.
10. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
11. Il collaboratore, inoltre, solleva da ogni responsabilità civile e penale il committente per ogni eventuale danno a cose o persone arrecato durante l' esperimento dell' incarico.
12. Il collaboratore si impegna a non fornire a terzi informazioni relativi alla gestione interna dell' associazione e ogni tipo di informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l'espletamento del proprio incarico. Il collaboratore si impegna altresì a non svolgere attività concorrenziale, in forma autonoma o associata, con quella svolta dal committente, nei due anni successivi la scadenza del presente contratto.
13. Il collaboratore conferma di aver preso visione dell'informativa ex art.13 Reg. UE 2016/679 e di aver dato il consenso scritto al trattamento dei propri dati personali.
14. Letto, confermato e sottoscritto.

Tricase, li 31.12.24
Il committente

Il professionista

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c. si sottoscrivono le condizioni contrattuali di cui agli articoli 4 (gratuità della prestazione), 8 (foro competente), 6 (risoluzione del contratto)

Il committente

Il professionista